

Provincia di Biella

**Determinazione Dirigenziale 31 gennaio 2011 n. 213: Rinnovo con varianti d'uso di concessione di derivazione d'acqua, dal torrente Viona, in Comune di Donato, assentita al Comune di Donato per scopi potabili (alimentazione rete acquedottistica). Pratica n. 301.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

*Determina*

di identificare come Richiedente il Comune di Donato (omissis);

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 23 novembre 2010 dal Sig. Fulvio Bricco, legale rappresentante del Richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di rilasciare al Richiedente la concessione in oggetto con le modalità stabilite dal disciplinare di concessione.

Di dare atto che l'Amministrazione concedente è tenuta sollevata ed indenne da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in seguito al rilascio della concessione. La concessione è accordata salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti e particolarmente alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee. (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.194 di Rep. del 23 novembre 2010

*Art. 14. - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI*

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Torrente Viona in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'Art. 20.

Biella, 08/03/2012

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi